

LA REDAZIONE DEL PDP: A SCUOLA SIAMO TUTTI “SPECIALI”

Parte seconda

Trattati gli aspetti organizzativi e operativi necessari alla predisposizione del PDP, entriamo nel merito della concreta progettazione degli interventi educativi e didattici mediante i quali le scuole di ogni ordine e grado intendono garantire il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, senza tuttavia perdere di vista il curricolo della classe.

In tal senso va evidenziata la rilevanza che assume tale operazione di natura collegiale al fine di assicurare a ogni alunno con BES una valutazione equa, in particolare a conclusione del primo e del secondo ciclo di istruzione. È necessario porre le commissioni esaminatrici degli esami di Stato nelle condizioni di conoscere le specifiche situazioni soggettive e il reale livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno mediante la documentazione offerta dal PDP. In esso, infatti, si dà conto dei vari strumenti e delle diverse misure adottate in funzione, anche, della valutazione finale del percorso effettuato.

PDP e adozione di strumenti compensativi e dispensativi

Il PDP è lo strumento con cui il consiglio di classe progetta e gestisce un insieme di misure (materiali, tempi, strategie e strumenti) volte a dare una concreta risposta ai bisogni specifici degli alunni – evitando l’insorgere di eventuali situazioni di disagio nell’ambito delle attività didattiche – senza ridurre gli obiettivi comuni previsti per l’intera classe. In tal senso le Linee Guida indicate al D.M. 12 luglio 2011, n. 5669, nella prospettiva della didattica individualizzata e personalizzata, specificano in modo puntuale strumenti compensativi e misure dispensative nonché apposite forme di verifica e valutazione.

PDP ed esami di Stato

Sul punto le norme di riferimento danno precise istruzioni riguardo alle diverse tipologie di alunni BES ammessi a sostenere le prove. Il denominatore comune di tali indicazioni prevede comunque che la commissione d’esame, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe in merito alle modalità didattiche e alle forme di valutazione individuale delineate nel PDP, tenga conto delle specifiche situazioni soggettive nel predisporre le prove d’esame.

A tal proposito si ritiene opportuno riportare le due procedure – quella adottata prima della situazione emergenziale e quella applicata dall’anno scolastico 2019/2020 – riguardanti lo svolgimento di entrambi gli esami di fine ciclo.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Situazione periodo pre-emergenziale

a) Candidati con DSA certificato

Prove scritte e orali: possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (supporti didattici, mappe, calcolatrici, ecc.) e possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti nel PDP (anche per le prove INVALSI).

Per il candidato la cui certificazione di DSA abbia comportato la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova (D.M. n. 741/2017, art. 14, c. 9).

Per il candidato la cui certificazione di DSA abbia comportato l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predisponde, se necessario, prove differenziate coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma (D.M. n. 741/2017, art. 14, c. 19).

In tali casi la prova INVALSI per la lingua inglese non va sostenuta.

b) Candidati con BES formalmente individuati dal consiglio di classe

Possono essere utilizzati strumenti compensativi già previsti nel PDP in corso d'anno, ma non misure dispensative.

Situazione periodo emergenziale

a) Candidati con DSA certificato

L'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base di quanto previsto dal PDP.

b) Candidati con BES formalmente individuati dal consiglio di classe

È assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno (O.M. n. 52/2021, art. 2, commi 8 e 9), ma non di misure dispensative.

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

Situazione periodo pre-emergenziale

a) Candidati con DSA certificato

Sono ammessi a sostenere l'esame conclusivo sulla base del PDP. La commissione d'esame, in relazione a tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe e al PDP, predisponde adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali (tempi più lunghi, strumenti compensativi già usati in corso d'anno, dispositivi di ascolto, lettori dei testi delle prove scritte, uso di sintesi vocali, ecc.).

Gli stessi studenti, che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, sostengono, in sede di esami, prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie e coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo (art. 20, c. 5 del D. Lgs. n. 62/2017).

Per gli studenti che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati a prove orali sostitutive della prova scritta che avrà luogo nel giorno destinato alla seconda prova scritta o in un giorno successivo. A seguito dell'esito positivo di tale prova, gli stessi studenti conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo d'istruzione.

Il colloquio dei candidati di cui sopra prende l'avvio dai materiali predisposti dalla commissione in coerenza con il piano didattico personalizzato.

b) Candidati con BES, formalmente individuati dal consiglio di classe

La commissione acquisisce dallo stesso le indicazioni utili contenute nel PDP affinché tali allievi possano sostenere adeguatamente l'esame. Non è prevista comunque alcuna misura dispensativa mentre è possibile concedere l'uso di strumenti compensativi.

Situazione periodo emergenziale

a) Candidati con DSA certificato

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del PDP.

Nello svolgimento della prova d'esame, i candidati possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova orale.

Gli studenti che hanno seguito un percorso didattico differenziato con esonero dall'insegnamento delle lingue straniere sostengono, in sede di esami, prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie e coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo (art. 20, c. 5 del D. Lgs. n. 62/2017).

I candidati che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d'esame nelle forme previste dal D.M. n. 53/2021, art. 21. In caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

b) Studenti con BES, formalmente individuati dal consiglio di classe

Il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale PDP. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno. A fronte dell'esito positivo dell'esame di Stato conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Riferimenti Normativi

Legge n. 170/2010

Linee Guida indicate al D.M. n. 5669/2011

Direttiva Miur del 27/12/2012

Nota MIUR n. 2563/2013

D. Lgs. n. 62/2017

D.M. n. 741/2017

O.M. n. 205/2019

OO.MM. nn. 52 e 53 del 2021